

**DOMANDA DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
(Decreto Legislativo n. 152/06)**

**VERIFICA DI NON SUSSISTENZA DELLA
RELAZIONE DI RIFERIMENTO
(DM 272/2014)**

**IN.C.E.B. SUD SAN LUIGI SRL
VIA STABIA-561
SANT'ANTONIO ABATE (NA)**

Atena Lucana 02/02/2023

Redatta da Dott.^{ssa} Gerarda La Padula



PREMESSA

L'articolo 29 sexies, comma 9 quinquies lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. pone obbligo alle imprese di elaborare la relazione di riferimento sullo stato del suolo e della falda, come definita all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), "qualora l'attività comporti l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione".

Tale relazione, secondo la definizione parimenti introdotta dalla norma, contiene "informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata.

Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/Ue". 1.1.

PROCEDURA PER LA VERIFICA

Secondo quanto stabilito dalla Comunicazione Commissione Ue 6 maggio 2014, n. 2014/C 136/01 "Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali", il processo per stabilire nei singoli casi se è necessario stilare una relazione di riferimento e, successivamente, per stilarla materialmente, è articolato in otto fasi, riguardanti le seguenti azioni principali:

- fasi da 1 a 3: determinare se occorre elaborare una relazione di riferimento;
- fasi da 4 a 7: determinare come elaborare la relazione;
- fase 8: determinare il contenuto della relazione.

Se nel corso delle fasi da 1 a 3 viene dimostrato, sulla base delle informazioni disponibili, che non occorre alcuna relazione di riferimento, non è necessario passare alle fasi successive.


Le modalità per la redazione della relazione di verifica della sussistenza dell'obbligo di redigere la relazione di riferimento, così come da previsione normativa, sono state definite mediante l'emanazione del D.M. 104/19 che stabilisce, nell'Allegato 1, le fasi operative da porre in essere per la verifica della sussistenza dell'obbligo della redazione della Relazione.

Nella fattispecie l'intero percorso logico è così strutturato:

per verificare la sussistenza dell'obbligo di redigere la relazione di riferimento, e quindi l'espletamento delle prime tre fasi:

- Fase 1: Valutare la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione determinandone la classe di pericolosità.
- Fase 2: Valutare la rilevanza delle quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione attraverso il confronto con specifiche soglie di rilevanza.
- Fase 3: Valutare, in caso di superamento delle soglie, la possibilità di contaminazione in base a proprietà chimico-fisiche delle sostanze, alle caratteristiche idrogeologiche del sito e alle caratteristiche tecniche e gestionali dell'impianto.

Le indicazioni di Inceb Sud ai fini della valutazione della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento suggeriscono un percorso di valutazione secondo il seguente schema.



IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Per la prima fase di valutazione si fa riferimento ai seguenti principi generali:

- 1) Per l'individuazione della classificazione delle sostanze usate, prodotte o rilasciate dall'installazione si fa riferimento alla scheda di sicurezza più aggiornata che il fornitore ha messo a disposizione dell'azienda.
- 2) Per l'individuazione delle sostanze usate, prodotte o rilasciate dall'installazione si fa riferimento alle sostanze e alle miscele riportanti una o più frasi di rischio tra quelle individuate dal decreto ministeriale.
- 3) Nell'individuazione delle sostanze usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, da considerare ai fini della valutazione, sono state considerate tutte le sostanze impiegate nel sito, siano essi materie prime o ausiliari, inclusi i lubrificanti, combustibili e i prodotti utilizzati nella manutenzione. Sono stati esclusi i rifiuti, le acque di scarico, dal momento che fuoriescono dal sito produttivo e le emissioni in atmosfera (in quanto la disciplina si applica e riferisce al suolo e alle acque sotterranee comprese nell'ambito del perimetro del sito produttivo e le emissioni in aria sono tipicamente poco significative in termini di sostanze pericolose nel processo di macellazione).
- 4) Nella valutazione delle sostanze rilasciate, si fa riferimento unicamente ai rilasci nel suolo e nelle falde acquifere sottostanti il sito produttivo, ovvero entro il perimetro di cui è oggetto l'eventuale relazione di riferimento.

Per l'individuazione delle sostanze pericolose utilizzate si è consultata la Scheda F "Sostanze, preparati e materie prime utilizzati" tipica dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) rispetto alla massima capacità del macello.

In maniera analoga si è proceduto con i rifiuti pericolosi (prodotti e smaltiti) caratterizzati da una delle indicazioni di pericolo di cui al punto 2 dell'Al. 1 al DM 272/2014.

Si riporta, per semplicità, la tabella del DM 104/19 che definisce, per ciascuna classe di pericolosità, le indicazioni di pericolo da ricercare nelle sostanze ed il valore della soglia oltre il quale vi è una probabilità di contaminazione se non si verificano talune condizioni di stato e di gestione.

* Classe	Indicazione di pericolo (Regolamento (CE) 1272/2008)	Soglia: Kg/anno
1	H350, H350 (i), H340, H341, H351	10
2	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54,R55, R56, R57	100
3	H301, H311, H331, H370, H371, H372	1.000
4	H302, H312, H332, H412, H413, R58	10.000

*
1 Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette)
2 Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente
3 Sostanze tossiche per l'uomo
4 Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente

Sono state ritenute poco significative quelle sostanze utilizzate per quantitativi inferiori allo 0,5% in peso rispetto alla soglia relativa alla classe di pericolosità. Sono superate le soglie della classi di pericolo 1 e 2 della tabella del DM 104/19.

Le Materie prime e gli ausiliari utilizzati (nell'anno 2021-2022) dalla Inceb Sud nei propri processi, non evidenziano l'utilizzo di sostanze pericolose.

CONCLUSIONI

Il presente elaborato è stato redatto in conformità a quanto descritto nel DM 272/2014, con particolare riferimento all'allegato 1. Si è provveduto a verificare quali delle materie prime (ed ausiliarie) utilizzate nei cicli produttivi della Inceb Sud siano classificate come pericolose ai sensi del regolamento CE N. 1272/2008 e, tra queste, quali posseggano le indicazioni di pericolo riportate nella tabella di cui al punto 2 dell'Allegato 1 al DM 272/2014. Di queste si è provveduto a confrontare i massimi quantitativi annui utilizzati con i valori soglia della sopra richiamata tabella. Le materie prime utilizzate dall'attività e le fasi di lavorazione non determinano la produzione di sostanze pericolose.

L'impianto della Inceb Sud srl, viene considerato esistente ai sensi del D.L.152/2006, inserito nell'elenco allegato alla Delibera di Giunta della Regione Campania n. 57 del 16/02/2015, dei siti potenzialmente inquinati; pertanto è stato implementato il piano di indagini (allegato).

Sulla scorta di quanto sopra esposto, si può ritenere che non vi sia un'effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa all'uso o al rilascio delle sostanze pericolose utilizzate nell'installazione e che, pertanto, esse non debbano essere considerate "pertinenti" e quindi, così come riportato nell'Allegato 1 al DM 272/2014, non sussiste l'obbligo di elaborazione con riferimento ad esse della relazione di riferimento.